

CONVEGNO
DI STUDIO

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

TORINO - Mercoledì 28 novembre 2018 (Orario 9.30-12.30)



Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Torino

Fattura elettronica: quadro normativo e analisi operative

Prof. Avv. Camillo Sacchetto

(Univ. Torino – Foro di Alessandria)

Perché un obbligo di fatturazione B2b/B2c tramite Sdi?

- Contrastare l'evasione IVA
- Avviare un percorso di semplificazione amministrativa e fiscale
- Rendere maggiormente attraente per gli investimenti il «sistema Italia»
- Spingere le imprese verso una maggiore digitalizzazione

La deroga richiesta all'UE

Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018
che autorizza la Repubblica italiana a introdurre
una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune Iva

La deroga si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021

Qualora ritenesse necessaria la proroga della deroga, congiuntamente alla domanda di proroga, l'Italia dovrà presentare alla Commissione una relazione in grado di evidenziare che le misure nazionali adottate sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte



Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 23

15 Ottobre 2018

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 15 ottobre 2018, alle ore 19.31 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.

DECRETO FISCALE

Disposizioni urgenti in materia fiscale (decreto-legge)

4. FATTURAZIONE ELETTRONICA – Si mantiene l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

5. SEMPLIFICAZIONE PER EMISSIONE FATTURE – Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell'ottica della semplificazione viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

6. IVA – Si prevede che il pagamento dell'Iva slitti al momento in cui la fattura viene incassata.

7. GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE – Si favorisce il processo telematico anche per la giustizia tributaria.

8. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – Oltre all'obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l'obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell'Agenzia delle entrate. L'obbligo parte per chi ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.

La decorrenza dell'obbligo

L'obbligo di fatturazione elettronica B2b/B2c
si applica alle fatture emesse
a partire dal 1° gennaio 2019

L'obbligo di fatturazione elettronica viene anticipato
al 1° luglio 2018 per:

- a. cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori di autotrazione
- b. prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una PA

Ambito di applicazione e funzionamento dello Sdl

1. **Ambito soggettivo:** soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato
2. **Formato:** XML conforme all'allegato A del provvedimento Direttore dell'Ag. Entrate
3. **Canali di trasmissione e di ricezione:** web service, FTP, PEC (procedura web, APP)
4. **Intermediari:** Trasmissione del cedente/prestatore o terzi (provider, studio, SH, etc)
5. **Indirizzamento:** campo *<Codice Destinatario>* oppure *<PECDestinatario>*
6. **Registrazione Sdl:** comunicare Sdl l'indirizzo telematico per ricevere le fatture XML
7. **Consumatore finali, regime forfettario e vantaggio, produttori agricoli:** *<0000000>*
8. **Fatture di vendita a soggetti stranieri:** è possibile impiegare *<XXXXXXX>*
9. **Ricerca/consultazione e conservazione digitale delle fatture elettroniche**

L'inquadramento normativo

- **Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n.127**
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23
- **Legge 27 dicembre 2017 n. 205**
Bilancio previsionale dello Stato
- **Decreto Fiscale 23 ottobre 2018 n. 119**
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 30 aprile 2018**
Novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburante
- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.89757 del 30 aprile 2018**
*Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche
Allegato A – Specifiche tecniche*
- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n.117689 del 13 giugno 2018 e n. 291241 del 5 novembre 2018**
Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.

I trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati.

Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”.

Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica. [doc. web n. 9059949].

Il Garante privacy all'Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.

E' la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dal Regolamento europeo, attraverso un provvedimento adottato anche a seguito di alcuni reclami.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica - esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori - presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.

Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.

Entrando nel merito del nuovo sistema di e-fatturazione il Garante ha rilevato una serie di criticità. In primo luogo, l’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di “postino” attraverso il sistema di interscambio (SDI) tra gli operatori economici e i contribuenti, archiverà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo.

Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali.

Il Garante privacy all'Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.

Altre criticità derivano dalla scelta dell'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza una richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore.

Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.

Il Garante privacy all'Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.

Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall'Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l'utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Il Garante privacy all'Agazia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata.

Una preventiva consultazione dell'Autorità, peraltro stabilita dal previgente Codice privacy e dal nuovo Regolamento Ue, avrebbe potuto assicurare fin dalla progettazione l'avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducendo misure tecnico organizzative adeguate in tutta la filiera del trattamento dei dati personali per la fatturazione elettronica.

Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

L'attuazione di tale disciplina è avvenuta, in particolare, attraverso alcuni provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottati senza consultare il Garante. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono state, infatti, definite nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

Da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018, sono state, invece, disciplinate le modalità di conferimento e revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

1. La fatturazione elettronica

In breve, per fattura elettronica si intende una fattura predisposta in un formato XML predefinito, trasmesso dall'emittente al ricevente attraverso il Sistema d'interscambio (SDI), messo a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate “anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti” (art. 1 del d.lgs. 127 del 2015).

In caso di utilizzo di formati e modalità di trasmissione diverse, la fattura si considera non emessa, con le relative conseguenze sanzionatorie.

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

L'Agenzia descrive lo SDI come una sorta di postino, che verifica la presenza in fattura dei predetti dati obbligatori ai fini fiscali, nonché dell'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente (operatore Iva o consumatore finale) desidera che venga recapitata la fattura.

La nuova fatturazione elettronica, così come progettata, comporta anche il trattamento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di tutti i dati presenti nelle fatture emesse (compresi quelli ulteriori rispetto a quelli obbligatori a fini fiscali) che, oltre ad essere trasmesse e rese disponibili ai destinatari attraverso lo SDI, saranno archiviate e utilizzate anche per le attività di controllo, effettuate anche dalla Guardia di finanza, come emerge chiaramente dal punto 10 del citato provvedimento n. 89757 del Direttore dell'Agenzia.

Resta fermo che una copia della fattura, in formato elettronico o analogico, sarà messa a disposizione del consumatore, anche direttamente da chi la emette, salvo che lo stesso decida di rinunciarvi.

Indipendentemente dalle modalità di consegna, un duplicato sarà reso sempre disponibile anche nell'area riservata dell'operatore economico che ha emesso la fattura.

Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite, affinando anche i meccanismi di ausilio all'adempimento spontaneo da parte degli operatori economici, consentendo di rilevare le incongruenze tra dati presenti nelle fatture e i versamenti IVA.

Nei citati provvedimenti dell'Agenzia è previsto che i soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica si possano avvalere, per la trasmissione, la consultazione e la ricezione delle fatture, anche di diverse categorie di intermediari appositamente delegati.

OSSERVA

Per i profili di competenza si osserva che l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica, in particolare, anche alle operazioni B2C, così come delineato dalla normativa primaria e secondaria di riferimento, presenta **rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.**

Dalla documentazione, allo stato, disponibile sembrerebbe, infatti, che, nel progettare il nuovo adempimento, non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi, di seguito illustrati, che l'implementazione della fatturazione elettronica determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, integrando nel trattamento le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti del regolamento e a tutelare i diritti degli interessati (art. 25, § 1, del Regolamento).

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica determina, inoltre, un trattamento sistematico di dati personali su larga scala, anche di categorie particolari di dati, potenzialmente relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, richiedendo, per questo, l'effettuazione di una valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

Aver progettato e definito la fatturazione elettronica nel quadro normativo primario e secondario, prevedendo in tale ambito un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione, non appare proporzionato all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito (artt. 6, § 3, lett. b), e, con riferimento alle particolari categorie di dati, 9, § 2, lett. g), del Regolamento).

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

Il trattamento generalizzato di dati personali effettuato nell'ambito della fatturazione elettronica richiede, inoltre, l'adozione -da parte dell'Agenzia delle entrate, ma anche degli operatori economici- di misure appropriate al fine di fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Ciò, soprattutto per quanto riguarda l'eventuale inserimento nelle fatture, e nei relativi allegati, di informazioni di dettaglio non rilevanti a fini fiscali, che dovrà comunque avvenire nel più rigoroso rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

5. Ruolo assunto dagli intermediari e dagli altri soggetti operanti nell'ambito della fatturazione elettronica

Il ruolo assunto dagli intermediari (termine che viene usato con accezioni diverse nei due citati provvedimenti dell'Agenzia) e dagli altri soggetti delegabili dal contribuente fa emergere peculiari profili di rischio per il trattamento dei dati personali.

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, che dovrebbero essere individuate misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in tutta la filiera del trattamento dei dati personali effettuato a fini di fatturazione elettronica.

Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

Specificata attenzione va prestata all'articolato sistema di deleghe, da ultimo delineato nel provvedimento del 5 novembre 2018, per consentire agli intermediari di utilizzare le varie funzionalità rese disponibili ai contribuenti dall'Agenzia, basate anche su complesse rielaborazioni dei dati trasmessi e ricevuti, riferiti anche a terzi, assicurandone, in concreto, la riservatezza.

Non risulta chiaro, nei citati provvedimenti, il ruolo assunto da parte degli intermediari e degli altri soggetti delegati rispetto al trattamento di dati personali, anche di dettaglio, contenuti nelle fatture elettroniche emesse e ricevute.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Fattura elettronica e Data Protection...

Quid Iuris?



Dal D.Lgs. 196/2003 al
Reg. UE 2016/679...

..... e ritorno

(per mezzo del D.Lgs. 101/2018)



Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Normativa

Regolamento (UE) 2016/679 → In vigore dal 25 maggio 2018

D.Lgs. 196/2003 → Bozza Nuovo D.Lgs. – *Abrogazione selettiva*

D.Lgs. 101/2018 → In vigore dal 19 settembre 2018



SEMPLIFICAZIONI

FAQ

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Applicabilità GDPR alle sole persone fisiche + Def. Dato Personale

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una **persona fisica identificata o identificabile («interessato»)**; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Definizione di trattamento

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2) **«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,** come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Informativa all'Interessato

Consenso dell'Interessato

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Informativa all'Interessato

Art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato)

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni [...] relative al trattamento in forma **concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro**, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Le informazioni sono fornite **per iscritto** o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici.

Se richiesto dall'interessato, le informazioni **possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi** l'identità dell'interessato.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Informativa all'Interessato

**Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(Informazioni da fornire qualora i dati personali
siano raccolti presso l'interessato)**

**Art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(Informazioni da fornire qualora i dati personali
non siano stati ottenuti presso l'interessato)**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, siamo qui a fornirLe in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali:

A) *Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:*

Il Titolare del Trattamento è:

B) *Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO):*


Stante la tipologia di trattamento svolto dal titolare, a seguito altresì di un'attenta valutazione di *accountability*, si è determinato di non procedere al momento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO).

C) *Finalità e la base giuridica (art. 6 del Regolamento UE 2016/679) del trattamento:*

I dati saranno trattati esclusivamente al fine di adempiere a:

1) obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità o organi a ciò autorizzati; la base giuridica del trattamento è quella prevista all'art. 6, comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679;

2) obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria, della Pubblica Amministrazione in genere e degli enti connessi; la base giuridica del trattamento è quella prevista all'art. 6, comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679.



https://www.privacyshield.gov/welcome



Search



Log In

- [Self-Certify](#)
- [Privacy Shield List](#)
- [Audiences](#)
- [About](#)

WELCOME TO THE PRIVACY SHIELD

The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks were designed by the U.S. Department of Commerce and the European Commission and Swiss Administration to provide companies on both sides of the Atlantic with a mechanism to comply with data protection requirements when transferring personal data from the European Union and Switzerland to the United States in support of transatlantic commerce.

[LEARN MORE](#)

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Informativa all'Interessato

Art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(Informazioni da fornire qualora i dati personali
non siano stati ottenuti presso l'interessato)

Tipologia Dati

+

Fonte Provenienza Dati

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Liceità del trattamento

Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (Liceità del trattamento)

Il **trattamento è lecito** solo se e nella misura in cui ricorre **almeno una delle seguenti condizioni**:

- a) l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario **all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Consenso dell'Interessato

Considerando 32 del Regolamento (UE) 2016/679

- Il consenso espresso mediante un **atto positivo inequivocabile** con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano (**NO : silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle**).
- Se il trattamento ha **più finalità**, il consenso deve essere **prestato per ognuna di queste**.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Consenso dell'Interessato

Art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 - Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve **essere in grado di dimostrare** che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. (**onere della prova a carico del titolare**)

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, **la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro**. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Consenso dell'Interessato

Art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 - Condizioni per il consenso

3.L'interessato ha il **diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento**. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4.Nel **valutare se il consenso sia stato liberamente prestato**, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che **l'esecuzione di un contratto**, compresa la prestazione di un servizio, sia **condizionata alla prestazione del consenso** al trattamento di dati personali **non necessario all'esecuzione di tale contratto**.

L'approccio innovativo basato sull'accountability del Titolare (art. 24 GDPR)

Il TITOLARE è responsabile per la *compliance* ai principi privacy
e deve essere in grado di DIMOSTRARLA (art. 5, co.2)

Tenuto conto di NATURA, AMBITO, CONTESTO, FINALITA', RISCHI



mette in atto

Misure TECNICHE ed ORGANIZZATIVE ADEGUATE per garantire, ed **essere in grado di dimostrare**, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. Dette misure sono riesaminate ed aggiornate qualora necessario.

Ciò implica l'adozione di un **SISTEMA DI GESTIONE DELLA DATA PROTECTION** che consenta di gestire nel tempo la *compliance*

L'approccio innovativo basato sull'accountability del Titolare e le principali novità del Regolamento

Le definizioni e di principi generali previsti dal Codice Privacy restano sostanzialmente invariati, ma **cambia la filosofia**

Nuovo approccio metodologico, risk-based, basato sulla **protezione dei dati dell'utente** e sull'**effettivo rischio** per ogni azienda

Da un sistema di tipo formalistico ad un sistema di Governance dei Dati Personali basato su un'alta responsabilizzazione sostanziale («**accountability**») del Titolare, a cui è richiesto **proattività**, cioè di **prevenire** e non correggere, nonché di **dimostrare**, tramite l'elaborazione di un **idoneo sistema documentale** di gestione della privacy e di appropriate policies interne, **da esibire** in caso di richiesta da parte dell'Autorità, la conformità al GDPR e **l'adeguatezza delle proprie scelte/valutazioni**.

Protezione sin dalla progettazione (by design e by default)

Le misure a protezione di dati devono essere adottate già al momento della progettazione di un prodotto o software.

Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire in ogni caso che siano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Consulenti Lavoro, Commercialisti, Avvocati,... Quid Iuris?



Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

7) «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679

Contitolari del Trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.

Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679

Contitolari del Trattamento

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati.

Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

«**Incaricato**» - non più espressamente previsto ma....

Articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o **chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento**, che abbia accesso a dati personali **non può trattare tali dati** se non è **istruito** in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

8) «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che **tratta dati personali per conto del titolare del trattamento**;

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino **garanzie sufficienti** per mettere in atto **misure tecniche e organizzative adeguate** in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile **senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.**

Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento **informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche** previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono **disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico** a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano **impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;**

c) adotti tutte le **misure richieste ai sensi dell'articolo 32;**
(ATTENZIONE All. B abrogato)

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

f) **assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi** di cui agli articoli 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, **cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo** che il diritto dell'Unione o degli Stati membri **preveda la conservazione dei dati;**

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

4. Quando un responsabile del trattamento **ricorre a un altro responsabile (*subresponsabile*) del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento**, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

**Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento**

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Soggetti che effettuano il Trattamento

Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Responsabile del Trattamento

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato **in forma scritta**, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento **viola** il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, **è considerato un titolare del trattamento in questione**.

Commercialisti, Avvocati, Consulenti Lavoro,... Quid Iuris?



- **Avvocati (documento CNF, 22 maggio 2018, pagg. 14 e 21)**

- **Consulenti del Lavoro (Circolare n°1150, 23 luglio 2018)**

- **Art. 14.5 lett. d)**

qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

....e l'Ufficio del Garante ????????????



Martedì, 24 Luglio 2018 14:48

Privacy: i ruoli del Consulente del Lavoro

Letto 3931 volte

dimensione font 

Stampa (</index.php/home/storico-articoli/item/10081-privacy-i-ruoli-del-consulente-del-lavoro?tmpl=component&print=1>)

Email (/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=cdl_nuovo&link=3e7b87b94e197ba786ca3d13310a1de38651925a)



(/media/k2/items/cache/ff174d427653bd497519ad69f413ec5a_XL.jpg)

Sono due i ruoli che possono svolgere i Consulenti del Lavoro in relazione

all'esecuzione del mandato professionale nell'ambito della disciplina in materia di privacy, alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. A chiarirlo è il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro** con **circolare n.1150 del 23 luglio 2018**



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigli nazionale@consistentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consistentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584
<mailto:consigli nazionale@consistentidellavoropec.it>



Roma, 23 luglio 2018
Prot. n. 7738/U/CIRC.
Circolare n. 1150

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Ruolo del Consulente del Lavoro - organizzazione dello studio professionale.

Giungono al Consiglio Nazionale numerose richieste circa il ruolo del Consulente del lavoro in relazione all'esecuzione del mandato professionale nell'ambito della disciplina di cui all'oggetto.

Articolo 14

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) **l'interessato dispone già** delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta **impossibile** o implicherebbe uno **sforzo sproporzionato**;

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un **obbligo di segreto professionale** disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, **compreso un obbligo di segretezza** previsto per legge.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Così sul punto il ***Segretario Generale Buttarelli***:

«Abbiamo l'esigenza di individuare, in maniera corrispondente alla realtà dei fatti, quando è possibile chiamarsi A e quando è invece possibile chiamarsi B: il titolare del trattamento, nello spirito del GDPR, deve quindi essere identificato come colui che prende le decisioni di fondo ossia colui che fa le grandi scelte sugli scopi, le finalità, i mezzi e magari anche sulla sicurezza.

L'esperienza ha anche dimostrato che possono esserci dei contitolari del trattamento quando solidalmente o per aree separate, si hanno delle responsabilità precise. ...

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

... Con la nuova normativa però, questo problema, secondo il Garante Europeo, è meno ossessivo in quanto il responsabile del trattamento, pur avendo una certa autonomia decisionale, non è sicuramente colui che fa le grandi scelte; bisogna quindi comprendere che cosa fa la persona che noi individuiamo come A o come B, motivo per cui, se **affidiamo le nostre fatture al commercialista per farci le denunce dei redditi o la fatturazione, (...)**

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

... **non risulta possibile designarlo come responsabile del trattamento** in quanto nulla si saprebbe del modo in cui svolge l'attività e ancora meno di ciò che farà nel suo studio, di come si regolerà con i suoi colleghi e di come gestirà le informazioni, per cui sarà **autonomo titolare del trattamento posto che saranno tutte attività gestionali che un soggetto esplicherà nel mio interesse, ma non necessariamente sotto la mia giurisdizione**, perché io non avrei nessuna autorità e possibilità di sapere cosa fa, nel quotidiano, con i miei dati, ma so soltanto come dovrà utilizzarli per gli scopi per cui a lui li ho affidati. ...

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016


... La funzione strumentale di un commercialista rispetto all'avvocato, non autorizza, per questo fatto, di designarlo come responsabile del trattamento e quindi sarà autonomo titolare del trattamento.»

[...]

Bisogna guardare, conclude il dott. Buttarelli, «**a ciò che è in concreto senza usare le prassi del passato perché possono fuorviarci**».

Conservazione dei documenti informatici

CAD e DCPM 13 dicembre 2013



Adozione del modello OAIS


Nuove Regole Tecniche

Sito AGID

<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione>

L'introduzione delle nuove regole tecniche non costituiscono un mero adempimento ma l'adozione di una **nuova filosofia nella gestione sia dei flussi documentali che, più in generale di tutti i flussi informativi originati o ricevuti da un'organizzazione.**

Il modello introdotto dalle nuove regole tecniche non esime mai l'organizzazione che intende conservare i documenti dalla costituzione (anche semplificata) di un **sistema di gestione documentale** e di conseguenza di un **sistema di conservazione**



Implementare un sistema di conservazione

- **Risorse umane ed organizzative**
 - Formazione
 - Responsabile della conservazione
 - Eventuali operatori delegati
- **Documentazione di sistema**
 - Manuale di conservazione (indicazioni modello AGID)
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/schema_manuale_conservazione_v2_1.doc
 - Piano di conservazione
- **Risorse tecnologiche**
 - Elaborazione
 - Mantenimento

Come gestire la conservazione dei documenti informatici

Aderire al servizio di conservazione messo a disposizione da un gestore con cui l'organizzazione collabora

Il panorama legato alla conservazione dei documenti informatici si avvicina progressivamente ad uno scenario "multi-conservatore" in cui, per l'organizzazione è necessario (tramite il proprio sistema di gestione documentale) presidiare processi gestiti da conservatori diversi, se non dall'organizzazione stessa.

Come gestire la conservazione dei documenti informatici

Individuare un conservatore a cui fare riferimento

- **Risorse umane ed organizzative**
- **Documentazione di sistema**
- **Risorse tecnologiche**

Corte di Cassazione

n° 12939 / 2017

Profili processuali (e sostanziali)
conservatori / certificatori accreditati

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12939 Anno 2017

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 23/05/2017

« [...]»

l'accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice nell'apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA, ai sensi dell'art. 29 cod. cit. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179) **comporta necessariamente una presunzione di conformità della sua attività** a dette regole - che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, chi richieda l'accreditamento deve impegnarsi a rispettare - in ciò risiedendo appunto l'utilità di un accreditamento da parte della pubblica autorità.

Conseguentemente, **è onere di chi intenda contestare che una certificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche, allegare e provare che il certificatore non le abbia invece rispettate [...]»**

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12939 Anno 2017

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 23/05/2017

« [...]

In conclusione, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:

è onere della parte interessata [...] allegare e provare la violazione delle regole tecniche [...] al documento informatico da certificatore accreditato e iscritto nell'elenco di cui all'art. 29, comma 6, cod. cit. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 179 del 2016) [...]]»

Provvedimento 15/11/2018 Garante Privacy

6. Criticità ulteriori: canali di trasmissione e recapito delle fatture elettroniche, intermediari e servizio di conservazione delle fatture da parte dell'Agenzia.

Si rilevano, inoltre, ulteriori criticità, che possono verosimilmente violare il Regolamento, in relazione ai profili di sicurezza e di correttezza e trasparenza del trattamento.

Provvedimento 15/11/2018 Garante Privacy

6.3. Servizio gratuito di conservazione delle fatture da parte dell’Agenzia

L’Agenzia offre un servizio gratuito di conservazione delle fatture basato su un accordo di servizio.

Al riguardo, non è chiaro il ruolo assunto dall’Agenzia in relazione al trattamento dei dati personali in tale servizio gratuito.

In ogni caso, da quanto emerso in alcune notizie stampa, sembrerebbe che il testo di tale accordo di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche preveda che “l’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione”.

Ciò, verosimilmente violando l’art. 5, par. 1, lett. f) e l’art. 32 del Regolamento.

Grazie per l'attenzione

Per chiarimenti e approfondimenti:

info@pclex.it